

Edizione di lunedì 26 Luglio 2021

EDITORIALI

Oggi l'ultima puntata di Euroconference In Diretta prima della pausa estiva
di **Sergio Pellegrino**

AGEVOLAZIONI

Credito d'imposta investimenti in beni strumentali: i chiarimenti delle Entrate
di **Debora Reverberi**

RISCOSSIONE

Nuove misure per garantire ai contribuenti la definizione dei debiti
di **Caterina Bruno**

ENTI NON COMMERCIALI

Cori, bande e filodrammatiche alla luce delle recenti novità normative – III° parte
di **Guido Martinelli**

IVA

Credito Iva secondo trimestre 2021: Istanza TR entro il 20 agosto
di **Clara Pollet, Simone Dimitri**

PODCASTING

Festival del Podcasting: tra networking e divulgazione
di **Ester Memeo - Podcast Producer**

EDITORIALI

Oggi l'ultima puntata di Euroconference In Diretta prima della pausa estiva

di **Sergio Pellegrino**



Quest'oggi, alle ore 9, il **52esimo appuntamento** con ***Euroconference In Diretta***, l'ultimo prima della pausa estiva.

Nella **sessione di aggiornamento** in evidenza gli accadimenti della settimana appena conclusasi a livello di **normativa, prassi e giurisprudenza**.

Oltre alla **conversione del decreto Sostegni-bis**, che verrà **commentata da Lucia Recchioni** nella **sessione adempimenti e scadenze**, da segnalare **due provvedimenti del 20 luglio dell'Agenzia delle entrate**: con il primo è stata modificata la **comunicazione per la cessione del credito o lo sconto in fattura per le agevolazioni edilizie**; con il secondo l'Agenzia ha approvato le diverse tipologie di **anomalia nei dati dichiarati ai fini degli Isa** che prevedono la trasmissione di una **apposita comunicazione** nel cassetto fiscale dei contribuenti.

Per quanto riguarda la **prassi dell'Agenzia**, nella settimana appena trascorsa abbiamo avuto **una circolare, due risoluzioni e 25 risposte ad istanze di interpello**

Fra le risposte ad istanza di interpello, esamineremo la [n. 488 del 20 luglio](#) in materia di **superbonus**: si affronta la problematica della possibilità di beneficiare del 110% per l'**installazione di un impianto fotovoltaico su un edificio di nuova costruzione**.

Andremo quindi ad esaminare la **circolare 9 del 23 luglio**, con la quale l'Agenzia delle Entrate ha fornito una serie di risposte a quesiti relativamente al **credito d'imposta per investimenti in beni strumentali nuovi di cui alla Legge 178 del 2020**.

Diversi i chiarimenti importanti: in particolare quello relativo al **credito d'imposta applicabile agli ordini effettuati entro la prima metà di novembre 2020** (da evidenziare, al riguardo, come

il legislatore abbia fissato una **decorrenza retroattiva per il nuovo credito d'imposta**, collocandola al **16 novembre 2020**, data in cui è avvenuta l'approvazione da parte del Consiglio dei Ministri del disegno di legge di bilancio per il 2021).

Nel corso della sessione **adempimenti e scadenze**, **Lucia Recchioni** si occuperà, come anticipato, delle novità introdotte dalla **legge di conversione del decreto Sostegni-bis (L. 106/2021)**.

Particolare attenzione sarà dedicata a quella che è ritenuta la **novità più rilevante**, ovvero la **proroga riconosciuta ai soggetti Isa**, in forza della quale sarà possibile **effettuare entro il 15 settembre** i versamenti **risultanti dalla dichiarazione dei redditi, Irap e Iva** che **scadono dal 30 giugno al 31 agosto, senza la maggiorazione dello 0,40%**.

Nella sessione dedicata alle **agevolazioni edilizie**, realizzata in collaborazione con il servizio **Focus Agevolazioni Edilizie** di **Euroconference Consulting**, esamineremo alcuni **chiarimenti sulla disciplina del bonus facciate** derivanti da risposte ad interpellanti dell'Agenzia (fra i quali anche la [risposta n. 499](#) di mercoledì scorso).

La parola passerà quindi a **Vittoria Piscitelli** di **Golden Group**, che nella rubrica dedicata alla **finanza agevolata**, tratterà il tema del **contributo a fondo perduto alternativo** previsto dal **decreto Sostegni-bis**.

Roberto Bianchi, nella sessione di **approfondimento**, si occuperà, infine, del **rinvio al prossimo 29 luglio** – per le **start up innovative** che hanno provveduto ad approvare il loro bilancio d'esercizio – del termine per **confermare al Registro imprese il mantenimento dei requisiti soggettivi e/o oggettivi** per rimanere iscritte nella sezione speciale loro dedicata.

A conclusione della puntata la **risposta ad alcuni quesiti** nell'ambito della **sessione Q&A**, mentre in settimana verranno pubblicate le altre risposte **nell'area dedicata a Euroconference In Diretta** sulla **piattaforma Evolution** e sulla **Community** su **Facebook**.

MODALITÀ DI FRUIZIONE DI EUROCONFERENCE IN DIRETTA

La fruizione di *Euroconference In Diretta* avviene attraverso la **piattaforma Evolution** con due possibili **modalità di accesso**:

1. attraverso l'**area clienti sul sito Euroconference** (transitando poi da qui su **Evolution**);
2. direttamente dal portale di **Evolution** <https://portale.ecevolution.it/> inserendo le **stesse credenziali** utilizzate per l'accesso all'area clienti sul sito di *Euroconference* (**PARTITA IVA** e **PASSWORD COLLEGATA**).

Importante avvertenza: è necessario entrare con la PARTITA IVA e la PASSWORD COLLEGATA

(e non utilizzando il codice fiscale).

A partire dal pomeriggio, chi non avesse potuto partecipare alla diretta ha la possibilità di visionare la puntata in **differita on demand**, sempre attraverso la **piattaforma Evolution**.

AGEVOLAZIONI

Credito d'imposta investimenti in beni strumentali: i chiarimenti delle Entrate

di Debora Reverberi

Master di specializzazione

IL NUOVO PIANO NAZIONALE TRANSIZIONE 4.0

 Disponibile in versione web: partecipa comodamente dal Tuo studio!

[accedi al sito >](#)

L'attesissima [circolare 9/E/2021](#) emanata dall'Agenzia delle entrate, “sentito anche il Mise”, scioglie finalmente molti dubbi interpretativi inerenti alla nuova disciplina del credito d'imposta per investimenti in beni strumentali di cui all'[articolo 1, commi 1051-1063 e 1065, L. 178/2020](#) (c.d. Legge di Bilancio 2021).

Prima di passare in rassegna sinteticamente i temi affrontati dalla circolare sottoforma di risposte a quesiti frequenti, si evidenziano i chiarimenti più rilevanti.

Viene innanzitutto **sciolto ogni dubbio circa le modalità di coordinamento tra disciplina previgente ex L. 160/2019 e attuale ex L.178/2020**: prevale la tesi da sempre sostenuta dal Mise, con rilevanza della data del 15.11.2020 quale spartiacque fra le due normative:

- gli investimenti effettuati dal 01.01.2020 fino al 15.11.2020, incluse le valide prenotazioni entro il 15.11.2020 di investimenti effettuati entro il 30.06.2021, restano incardinati alla disciplina previgente della **160/2019**;
- gli investimenti effettuati dal 16.11.2020 fino al 31.12.2022, incluse le valide prenotazioni entro il 31.12.2022 di investimenti effettuati entro il 30.06.2023, sono **assoggettati alla nuova disciplina, generalmente più vantaggiosa, della L. 178/2020**.

In linea con la risposta fornita dall'Agenzia delle entrate in occasione di Telefisco 2021 è confermata la **facoltà di riporto di quote annuali di credito o parti di esse inutilizzate anche oltre il terzo anno, senza alcun limite temporale**: la ripartizione in tre quote risponde infatti all'esigenza finanziaria di limitare le compensazioni annuali e non di fissare un limite temporale di fruizione.

Sulla scorta della [risposta dell'Agenzia delle entrate all'interpello n. 85/2020](#) in materia di credito Mezzogiorno viene **confermata anche per il credito d'imposta investimenti in beni**

strumentali la trasferibilità del credito agevolativo di un ente trasparente in capo ai soci o collaboratori:

- **soci di società di persone;**
- collaboratori di imprese familiari;
- soci delle società cooperative che abbiano optato per la trasparenza fiscale ex [articolo 115 Tuir](#).

L'imputazione ai soci o collaboratori avviene in **proporzione alle quote di partecipazione agli utili e deve risultare dalla dichiarazione dei redditi dell'ente trasparente, nonché da quelle dei soci o collaboratori**; la somma tra le quote attribuite ai singoli soci o collaboratori e quella utilizzata direttamente dalla società non può eccedere la quota massima annuale fruibile.

Nel dettaglio i temi trattati **sotto forma di risposte a 24 quesiti** attengono i seguenti diversi profili dell'agevolazione:

- **ambito applicativo soggettivo**
- **ammissibilità delle reti d'impresa;**
- **esclusione temporanea delle imprese destinatarie di sanzioni interdittive**, con inammissibilità dei costi sostenuti durante il periodo di applicazione della sanzione;
- **ammissibilità all'agevolazione per i soggetti che esercitano contemporaneamente attività professionale e attività d'impresa**, previa separazione sul piano documentale e contabile delle spese ammissibili afferenti alle due diverse sfere;
- **ambito applicativo oggettivo**
- **ammissibilità degli investimenti realizzati con contratti di *leasing*** anche per beni 4.0, in virtù del principio generale di equivalenza sostanziale tra acquisto in proprietà e *leasing*;
- **ammissibilità degli investimenti in beni inferiori a 516,46 euro**, indipendentemente dalla scelta effettuata in sede contabile e fiscale di deduzione integrale o ammortamento;
- **ambito applicativo temporale:**
- coordinamento tra L. 160/2019 e L. 178/2020, con rilevanza della **data del 15.11.2020 come spartiacque tra le due discipline;**
- **quantificazione del credito d'imposta**
- indicazioni circa le **modalità di determinazione del credito d'imposta per le reti d'impresa**, distintamente per le reti-soggetto e le reti-contratto;
- **rilevanza dell'Iva totalmente detraibile** ai sensi dell'[articolo 19-bis1 D.P.R. 633/1972](#) ovvero per effetto dell'esercizio dell'opzione prevista dall'[articolo 36-bis D.P.R. 633/1972](#); **irrilevanza dell'Iva parzialmente detraibile per effetto del pro-rata;**
- **rilevanza del costo di acquisizione del bene al lordo di eventuali contributi in conto impianti**, indipendentemente dalle modalità di contabilizzazione;
- **irrilevanza del prezzo di riscatto del bene in *leasing***, come diretta conseguenza dell'ammissibilità del costo sostenuto dal concedente/locatore;
- **modalità di fruizione**

- applicabilità dei requisiti soggettivi per la fruizione del credito (**rispetto della normativa sulla sicurezza e regolarità contributiva**) anche agli **esercenti arti e professioni**;
- **rilevanza del Durc regolare in corso di validità all'atto di ciascuna compensazione** e applicazione delle sanzioni per indebita compensazione del 30% in caso di Durc irregolare;
- **possibilità di riporto delle quote di credito inutilizzate anche oltre il terzo anno**, senza limiti temporali;
- **natura facoltativa della compensazione in un'unica quota**, per beni ordinari immateriali, limitatamente ai soggetti con ricavi o compensi inferiori a 5 milioni di euro nel **periodo d'imposta antecedente a quello di entrata in funzione del bene** ex [articolo 1, comma 1059, L. 178/2020](#) e per beni materiali ordinari ex [articolo 1, comma 1059-bis, L. 178/2020](#);
- **effetti dell'interconnessione tardiva**, sintetizzabili nello **slittamento temporale del momento di decorrenza della fruizione del credito in misura piena** senza limiti di tempo per effettuare l'interconnessione, previo soddisfacimento di tutte le caratteristiche tecnologiche del bene prima della sua entrata in funzione;
- **compensazione di importi superiori a 5.000 euro non subordinata né alla preventiva trasmissione della dichiarazione né all'apposizione del visto di conformità**;
- **trasferibilità del credito in capo al dante causa** in presenza di **operazioni straordinarie** che comportino il **trasferimento del bene agevolato all'interno di un compendio aziendale**;
- **trasferibilità del credito del *de cuius* in capo agli eredi** previa prosecuzione della medesima attività d'impresa;
- **trasferibilità del credito ai soci di società di persone e ai collaboratori dell'impresa familiare**;
- **trasferibilità del credito ai soci di società cooperativa** che abbia optato per la trasparenza fiscale ex [articolo 115 Tuir](#);
- **cumulabilità**
- indicazione del **procedimento** da seguire per il cumulo del credito con altre agevolazioni;
- **meccanismo di recapture**
- applicazione del *recapture* in caso di **mancato esercizio del diritto di riscatto o di cessione del contratto di leasing entro il 31.12 del secondo anno successivo** a quello di entrata in funzione o interconnessione; disapplicazione del *recapture* nel caso di bene riscattato e successivamente oggetto di contratto di *sale and lease back*;
- **disapplicazione del *recapture* in caso di furto del bene** comprovato da denuncia alle Autorità;
- **obblighi documentali**
- **possibilità di regolarizzare la dicitura errata apposta su documenti già emessi** secondo le modalità indicate nelle [risposte agli interpelli AdE n. 438 e 439/2020](#).

RISCOSSIONE

Nuove misure per garantire ai contribuenti la definizione dei debiti

di **Caterina Bruno**

Seminario di specializzazione

DECRETO SOSTEGNI BIS CONVERTITO IN LEGGE: GLI INTERVENTI TRIBUTARI E PER LE IMPRESE

 Disponibile in versione web: partecipa comodamente dal Tuo studio!

[accedi al sito >](#)

La **conversione in legge** del **D.L. 73/2021, c.d Decreto Sostegni bis**, avvenuta ad opera della **L. 106/2021**, pubblicata sulla **G.U. n. 176 del 24.07.2021**, ha confermato lo slittamento delle scadenze di pagamento delle **rate non versate per il 2020 ed il 2021** relative alle procedure di **definizione agevolata** dei **carichi affidati** all'agente della riscossione.

La previsione, già approvata dalla Camera **nella seduta del 14 luglio**, ha trovato conferma nel testo **definitivamente approvato** dal Senato lo scorso 22 luglio.

La **modifica dei termini** per il versamento delle rate per la **definizione agevolata** dei carichi affidati **all'agente della riscossione** riguarda le **rate non ancora corrisposte per il 2020 e per il 2021**.

Si ricorda, infatti, che le **rate in scadenza nell'anno 2019** devono essere state integralmente pagate **entro il 9 dicembre 2019**, pena la perdita dei benefici della **"Rottamazione-ter"** di cui segue le sorti anche la procedura di **"Saldo e stralcio"** introdotta dalla **L. 145/2018** per i contribuenti **in grave e comprovata difficoltà economica**.

Il legislatore ha tentato, con il susseguirsi di una serie di provvedimenti, di scongiurare il rischio di **un collasso del sistema riscossorio** che potrebbe verificarsi in ipotesi di **decadenza** dei contribuenti **dai benefici** conseguenti all'intervenuta **adesione alla Rottamazione-ter** prevista dal **D.L. 119/2018** e/o alla **procedura di Saldo e Stralcio**.

La drammatica **situazione del nazionale sistema di riscossione** era emersa in tutta la sua **gravità** nel corso di **un'audizione al Senato** dell'amministratore delegato di Equitalia che, nel **2016**, aveva diffuso i dati relativi al **carico di crediti** affidati ad Equitalia e **non riscossi negli ultimi 15 anni**.

Dalla relazione era emerso un **carico totale lordo di debiti** ammontante a circa **1.000 miliardi**. Il 20% di tale ammontare era stato **annullato** dagli stessi enti creditori, **in quanto indebitato**. Dei restanti 841 miliardi di euro, oltre un terzo risultava **difficilmente recuperabile**, in quanto riferito a **debitori falliti, deceduti o nullatenenti**. Del residuo importo oltre il 60% (314 miliardi) corrispondeva a posizioni per le quali **il recupero mediante l'attivazione di azioni esecutive era risultato vano**. Considerate, infine, le **rateizzazioni** e le ulteriori norme a favore dei contribuenti, le **posizioni effettivamente lavorabili** da parte dell'allora concessionario della riscossione si riducevano ad appena **il 5% del carico totale lordo** iniziale.

I **provvedimenti straordinari** di questi ultimi anni, finalizzati ad una **migliore razionalizzazione** del sistema di riscossione e ad un **risanamento** della platea di contribuenti **in acclarato stato di insolvenza**, proponevano di ridurre tale divario garantendo, inoltre, un notevole **risparmio di spesa pubblica** per le azioni di recupero dei crediti, prevenute **dall'adempimento spontaneo** del contribuente.

In tale ottica sono stati emanati anche i **c.d. mini stralci** per i **debiti di modesto importo**, come la norma di cui all'[articolo 4 D.L. 119/2018](#) che ha disposto **l'annullamento automatico** dei debiti fino a **mille euro** (comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni) risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione **dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2010**, ancorché riferiti alle cartelle per le quali era già intervenuta **la richiesta di definizione agevolata**.

Misura più recentemente ampliata dall'[articolo 4 D.L. 41/2021](#) c.d. "Decreto Sostegni" che ha introdotto lo "**Stralcio**" dei **debiti di importo residuo fino a 5.000 euro**, per i carichi affidati all'Agente della riscossione **dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2010**.

Ma si ricorda che già la **Legge di stabilità 2013** ([articolo 1, comma 527, L. 228/2012](#)) aveva introdotto una **sanatoria per le cartelle** di importo **non superiore a 2.000 euro** (comprensivi di quota capitale e interessi), applicabile ai **ruoli resi esecutivi fino al 31 dicembre 1999**.

L'obiettivo di tali disposizioni è chiaro: **snellire il carico degli insoluti** e garantire gettito mediante **l'adempimento spontaneo** da parte del contribuente. Il Governo, infatti, per il **quinquennio 2019-2023** aveva stimato **il gettito** complessivamente **atteso** dall'introduzione della **Rottamazione ter**, relativamente ai carichi affidati fino al 31 dicembre 2017, in **11.100 milioni di euro**.

L'**attuale pandemia** e la **situazione economica** che ne è conseguita non hanno certo favorito tali esiti ed anche **le misure emergenziali** che si susseguono si rivelano mano a mano **insufficienti**.

Lo stesso **D.L. 41/2021**, sempre all'articolo 4, comma 1, lett. b, pur non modificando la data di scadenza delle singole rate contenute negli originali **piani di Rottamazione ter** e di **Saldo e stralcio** aveva fissato **nuovi termini** entro i quali il **pagamento integrale delle rate** sarebbe risultato tempestivo e non avrebbe determinato l'inefficacia della misura agevolativa se

effettuato **entro il 31 luglio 2021**, relativamente alle **rate in scadenza nel 2020**, ed entro il **30 novembre 2021**, relativamente alle rate in **scadenza il 28 febbraio, il 31 marzo, il 31 maggio e il 31 luglio 2021**.

La misura non si è rivelata sufficiente e così il **Decreto Sostegni bis** in sede di conversione in legge **ha riscritto le scadenze** per il **versamento delle rate** di Rottamazione ter e Saldo e stralcio relative **alle annualità 2020 e 2021** che di seguito si riportano:

	Rata scadute o in scadenza in data	Versamento entro
Rate non versate Rottamazione - ter Saldo e stralcio	28 febbraio 2020	2 agosto 2021
	31 marzo 2020	
	31 maggio 2020	31 agosto 2021
	31 luglio 2020	30 settembre 2021
	30 novembre 2020	2 novembre 2021
	28 febbraio 2021	30 novembre 2021
	31 marzo 2021	
	31 maggio 2021	
	31 luglio 2021	

ENTI NON COMMERCIALI

Cori, bande e filodrammatiche alla luce delle recenti novità normative – III° parte

di Guido Martinelli

Seminario di specializzazione

I CONTRATTI DI LAVORO CON GLI OPERATORI DEI CENTRI SPORTIVI E CULTURALI. ANALISI E SCHEMI TIPO

 Disponibile in versione web: partecipa comodamente dal Tuo studio!

[accedi al sito >](#)

Una delle **attività rilevanti** per i cori, le bande e le filodrammatiche è proprio quella a carattere **formativo**.

La gestione delle scuole musicali svolta sul territorio dai cori e dalle bande o i laboratori di recitazione delle filodrammatiche sono le realtà che consentono di perpetuare questa importante tradizione culturale.

La domanda che ci si pone è quale possa essere l'inquadramento dei **docenti** delle scuole musicali sotto il **profilo giuridico-fiscale** e quale possa essere il **trattamento dei corrispettivi** riscossi dagli iscritti.

In assenza di un provvedimento di interpretazione autentica da parte del legislatore (così come è avvenuto con l'**articolo 35, comma 5, L. 14/2009** in materia di esercizio diretto di attività sportiva dilettantistica, e con l'[articolo 67, comma 1, lett. m\), Tuir](#) che ne ha esteso il contenuto anche alla **didattica e alla formazione**) si ritiene che **per le docenze nell'ambito dell'attività formativa svolta da detti enti non si possa applicare la disciplina agevolata sui compensi** appena citata.

L'unico **documento di prassi** amministrativa rinvenuto è l'**interpello della direzione regionale della Lombardia n. 904-1157-2017**, il quale testualmente recita quanto segue: *“assume rilievo quanto riferito dall'associazione sull'attività svolta dal direttore artistico il quale si occupa della **formazione musicale degli associati**. In proposito occorre osservare che le norme in argomento sono applicabili alle attività svolte dal **direttore artistico** che prende direttamente parte ad una manifestazione musicale in quanto consistenti in un **contributo afferente alla tecnica** della medesima manifestazione e non anche a prestazioni didattiche rese nell'ambito della organizzazione di corsi. Ne consegue che **i rappresentati compensi erogati al direttore artistico non rientrano nella previsione di cui all'articolo 67 primo comma lett. m) del Tuir e quindi neanche in***

quella del successivo articolo 69 comma 2 del Tuir”.

Sulla base di tale presupposto si pone il problema del successivo **inquadramento del docente** alla luce dei principi generali del diritto del lavoro.

Il **Ministero del Lavoro**, già con propria **comunicazione prot. n. 7/51364/OA-3 del 16.07.1987** ed in particolare con la **circolare n. 218 del 14.11.1996** si è espresso su tale materia cercando di individuare **criteri uniformi per la valutazione della sussistenza**, ai fini contributivi, di un rapporto di lavoro autonomo o subordinato tra i singoli docenti e i relativi istituti, applicabile anche in riferimento all'**attività d'insegnamento effettuata nei circoli culturali**.

Pertanto, dopo aver premesso la possibilità di **costituire rapporti di natura professionale** autonoma in relazione a particolari esigenze, il Ministero ha ritenuto che **deve escludersi il carattere di subordinazione** in presenza dei medesimi elementi obiettivi che sono stati poi ribaditi dalla **circolare INPS n. 108/2000**, ovvero: **mancata imposizione al docente di un orario stabilito da parte della scuola; compenso determinato in relazione alla professionalità ed alle singole prestazioni; assenza di vincoli e di sanzioni disciplinari; libera scelta, da parte del docente delle modalità tecniche per la trattazione degli argomenti; volontà dei contraenti diretta ad escludere la subordinazione**.

Detti criteri sono stati peraltro ribaditi dalla **Direzione Centrale Contributi con la circolare n. 210 del 28.10.1997**.

Ciò premesso va però ricordata la previsione dell'[articolo 2, comma 1, D.Lgs. 81/2015](#) che prevede quanto segue: ***“si applica la disciplina del rapporto di lavoro subordinato anche ai rapporti di collaborazione che si concretano in prestazioni di lavoro prevalentemente personali, continuative e le cui modalità di esecuzione sono organizzate dal committente.”***

La norma citata rende, di fatto, molto difficile poter evitare il **rapporto di lavoro subordinato** per i docenti delle scuole musicali o dei laboratori teatrali di cori, bande o filodrammatiche.

In questo quadro **appare, onestamente, quasi una beffa la previsione del secondo comma del citato articolo, laddove alla lett. d-bis) si prevede che tale presunzione di lavoro subordinato non si applica alle collaborazioni prestate nell'ambito della produzione e della realizzazione di spettacoli da parte delle fondazioni di cui al D.Lgs. 367/1996, ossia gli enti musicali di prioritario interesse nazionale**.

Per le **fondazioni musicali** le prestazioni dei **docenti** possono rientrare nella **collaborazione coordinata e continuativa**, anche se con modalità di esecuzione organizzate dal committente; agevolazione **non consentita**, invece, alle migliaia di **bande e cori** sparse sul territorio nazionale.

Tale aspetto viene ulteriormente aggravato dal fatto che, in molti casi, i **docenti** dei corsi in esame sono **dipendenti pubblici** che svolgono questa attività nei loro **orari liberi dal servizio**.

Altro aspetto che viene visto con preoccupazione da parte degli enti in esame è la definitiva entrata in vigore del **titolo X del codice del terzo settore** (ossia la parte fiscale che entrerà in vigore nel primo periodo di imposta successivo alla autorizzazione UE) che significherà **l'abrogazione, nei loro confronti, della decommercializzazione dei corrispettivi specifici versati da soci e tesserati ai sensi di quanto oggi previsto dall'[articolo 148, comma 3, Tuir](#)**, fattispecie agevolativa al cui interno, in gran parte, viene oggi fatta rientrare **l'attività didattica in esame**.

Va detto che **l'agevolazione in favore dei tesserati per gli organismi nazionali che li raggruppano sparirà completamente**.

Quella sui corrispettivi specifici potrebbe essere recuperata con l'ingresso, nel terzo settore, della sezione dedicata alle **associazioni di promozione sociale**.

Ma questo "costringerà" comunque ad **associare iscritti privi della *affectio societatis* che dovrebbe contraddistinguere il rapporto associativo**, in quanto l'agevolazione permarrebbe solo per gli associati ma non per i tesserati.

In più con l'aggravante, in caso contrario, di incorrere nei paletti dell'[articolo 149 Tuir](#) e perdere la natura di ente non commerciale a causa dei prevalenti introiti di natura commerciale.

Credo che, per evitare una **rovinosa interruzione dell'attività** di queste realtà, ben farebbe il legislatore ad **approvare il disegno di legge sulle associazioni musicali** citato nella [prima parte di questo contributo](#).

IVA

Credito Iva secondo trimestre 2021: Istanza TR entro il 20 agosto

di Clara Pollet, Simone Dimitri



Entro il **20 agosto 2021** è possibile presentare la richiesta di rimborso (o compensazione) del **credito Iva trimestrale maturato nel secondo trimestre dell'anno (aprile-maggio-giugno 2021)**.

Il **Modello Iva TR** deve essere presentato, di norma, **entro l'ultimo giorno del mese successivo al trimestre di riferimento**, esclusivamente **in via telematica**, direttamente dal contribuente o tramite intermediari abilitati di cui all'[articolo 3, commi 2-bis e 3, D.P.R. 322/1998](#).

Con riferimento al secondo trimestre 2021, il termine ordinario del **31 luglio cade di sabato**; pertanto, la scadenza **slitta al 20 agosto 2021**, vista la **sospensione feriale delle scadenze che ricadono nei primi venti giorni del mese di agosto**.

Il modello ministeriale, aggiornato il **23 giugno 2021** per tener conto della **nuova percentuale di compensazione del 9,5%** prevista dall'[articolo 68, comma 1, D.L. 73/2021](#), può essere utilizzato dai contribuenti che hanno realizzato nel trimestre **un'eccedenza di imposta detraibile di importo superiore a 2.582,28 euro**, che intendono **chiedere in tutto o in parte**:

- il **rimborso di tale eccedenza** ovvero
- **utilizzarla in compensazione anche con altri tributi, contributi e premi**, ai sensi dell'[articolo 17, D.Lgs. 241/1997](#).

Ai sensi dell'[articolo 38-bis, comma 2, D.P.R. 633/1972](#), il **credito Iva infrannuale può essere richiesto a rimborso unicamente dai contribuenti in possesso di determinati requisiti**, previsti dalle lettere a), b), ed e) del secondo comma dell'articolo 30, nonché dai soggetti che si trovano nelle condizioni stabilite dalle lettere c) e d) dello stesso articolo, con alcune limitazioni rispetto alle ipotesi di rimborso annuale.

Trattasi, nello specifico dei soggetti:

1. che esercitano esclusivamente o prevalentemente attività che comportano operazioni

- soggette a imposta con **aliquote inferiori a quelle dell'imposta relativa agli acquisti** e alle importazioni. Nel calcolo dell'aliquota media devono essere esclusi sia gli acquisti e/o le importazioni che le cessioni di beni ammortizzabili. Rientrano in questa categoria, inoltre, le operazioni effettuate con la scissione dei pagamenti (***split payment***) e le operazioni in ***reverse charge***;
2. che effettuano **operazioni non imponibili** (ad esempio ex [articoli 8, 8-bis e 9 D.P.R. 633/1972](#) – **Natura operazione N3.1 e 4** o ex [articolo 41 D.L. 331/1993](#) – **Natura operazione N3.2**) per un ammontare superiore al 25% del totale complessivo di tutte le operazioni effettuate;
 3. che hanno effettuato nel trimestre acquisti e importazioni di **beni ammortizzabili per un ammontare superiore ai 2/3 del totale** degli acquisti e delle importazioni imponibili;
 4. dai soggetti che effettuano in un trimestre solare, nei confronti di soggetti passivi non stabiliti in Italia, **operazioni attive per un importo superiore al 50% di tutte le operazioni effettuate**, riferite alle seguenti attività: **prestazioni di lavorazione** relative a beni mobili materiali, prestazioni di trasporto di beni e relative prestazioni di intermediazione, prestazioni di servizi accessori ai trasporti di beni e relative prestazioni di intermediazione, prestazioni indicate nell'[articolo 19, comma 3, lettera a-bis, D.P.R. 633/1972](#) (**articolo 8 della Legge comunitaria 217/2011**);
 5. **non residenti e senza stabile organizzazione** nel territorio dello Stato, **identificati direttamente** ([articolo 35-ter P.R. 633/1972](#)) o che hanno nominato un **rappresentante residente** nel territorio dello Stato.

Il contribuente può, in alternativa alla richiesta di rimborso, richiedere **l'utilizzo in compensazione del credito Iva spettante**; in linea generale, l'utilizzo in compensazione del credito infrannuale è consentito **solo dopo la presentazione dell'istanza**.

Il superamento del **limite di 5.000 euro annuali**, riferito all'**ammontare complessivo dei crediti trimestrali maturati nell'anno**, comporta l'**obbligo di utilizzare i predetti crediti a partire dal decimo giorno successivo a quello di presentazione del modello Iva TR**.

Inoltre, i contribuenti che intendono utilizzare in compensazione il credito per importi **superiori a 5.000 euro annui (elevato a 50.000 euro per le start-up innovative)** hanno l'obbligo di richiedere l'**apposizione del visto di conformità** di cui all'[articolo 35, comma 1, lettera a\), D.Lgs. 241/1997](#) o, in alternativa, la **sottoscrizione da parte dell'organo di controllo** sull'istanza da cui emerge il credito ([articolo 3, comma 2, D.L. 50/2017](#), convertito, con modificazioni, dalla L. 96/2017). L'utilizzo del credito Iva **senza visto di conformità** comporta il **recupero del credito spettante**, con irrogazione di sanzioni ed interessi, senza possibilità di effettuare compensazioni con altri crediti in caso di iscrizione a ruolo delle somme dovute.

Per effettuare la compensazione in F24 occorre utilizzare **esclusivamente i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate**.

Si segnala, infine, che **per l'anno 2021** il limite annuo posto alle compensazioni in F24 è stato

innalzato a 2 milioni di euro, in base alle previsioni dell'[articolo 22 D.L. 73/2021](#) (**Decreto Sostegni *bis***).

PODCASTING

Festival del Podcasting: tra networking e divulgazione

di **Ester Memeo - Podcast Producer**

Per il sesto anno consecutivo, l'8 e il 9 ottobre 2021, si svolgerà il **Festival del Podcasting**, un evento nazionale incentrato interamente sul podcast come strumento di comunicazione in tutte le sue forme. Le scorse edizioni sono state un crescendo di successo e partecipazione (sono nel 2020 si è registrato un **+16% di partecipanti**), tanto da diventare un evento atteso sia dai *podcaster* che da chi è semplicemente curioso di scoprire il podcast nelle sue potenzialità.

Nell'ultimo anno, sempre più personaggi dello spettacolo e della cultura hanno lanciato un proprio podcast. Non solo. Tantissimi *podcaster* indipendenti, si sono affacciati a questo nuovo media per promuoversi, parlare di temi sociali, di attualità, e intrattenimento.

L'edizione 2021 si terrà sia **online**, in diretta streaming, che **in presenza a Milano** nella sola giornata del sabato. Il programma è ricco e gli speaker coinvolti richiamano tematiche rivolte a *podcaster*, aspiranti *podcaster*, editori e ascoltatori. Sarà un'occasione per fare networking, scambiarsi idee, cercare nuove collaborazioni ma anche per approfondire l'uso del podcast per fare divulgazione, cultura, intrattenimento, comunicazione. È infatti questo l'obiettivo che si propone questo evento: cogliere le opportunità del presente per progettare insieme il futuro del *podcasting* in Italia, grazie anche ai *podcaster* indipendenti.

Nella **giornata del venerdì** si darà spazio alla formazione di chi fa podcast, attraverso workshop, presentazioni e tavole rotonde su tematiche verticali. Il **sabato** sarà dedicato all'ispirazione, con editori e professionisti del settore che porteranno storie di successo, nuovi trend, e opportunità. Tutti contenuti utili a far crescere il proprio talento e metterlo a frutto in una comunicazione libera e costruttiva.

Uno dei momenti più attesi è la **presentazione dei podcast emergenti** pubblicati nell'ultimo anno. Sarà l'occasione per sostenere e dare visibilità a chi ha da poco varcato la soglia del mondo del *podcasting*. Le candidature sono già aperte.

Per partecipare al Festival del *podcasting* 2021, sono disponibili sul sito omonimo i biglietti per la versione online e in presenza. Troverai anche l'elenco degli speaker selezionati per l'edizione 2021 e di chi ha partecipato in quella dello scorso anno.

Da addetta ai lavori, e da membro dello staff organizzativo, ho sperimentato di persona quanto questo evento possa contribuire a far conoscere sempre più le potenzialità di questo mezzo di comunicazione e far nascere collaborazioni proficue e interessanti in ambito commerciale.

Non ti resta che partecipare!

Se anche tu sei affascinato dal mondo dell'audio e vuoi far partire un tuo progetto, oppure conosci qualcuno che potrebbe essere interessato, nel link in calce troverai i miei contatti. Sarò lieta di fornirti le informazioni utili alle tue esigenze per iniziare il tuo primo podcast.

